

- *Il Presidente* -

**Prot. n. 56
del 15.01.2014**

ATTO DI INVITO E DI DIFFIDA

La **FEDERLAB ITALIA** - Coordinamento Nazionale dei Laboratori di Analisi, con sede in Roma, alla Via del Corso n.42, in persona del Presidente p.t., Sen. Dott. Vincenzo D'Anna

P R E M E T T E

1.- La Federlab Italia è un ente esponenziale che ha federato operatori della sanità privata in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale per la branca di patologia clinica, già costituiti in Associazioni Regionali.-

Tra i suoi scopi tale ente esponenziale ha quello di promuovere l'emanazione o il perfezionamento di normative e provvedimenti legislativi inerenti l'attività svolta dalla categoria a livello nazionale, nonché quello di predisporre proposte di legge e provvedimenti amministrativi da presentare alle Autorità competenti in sede nazionale.-

La Federlab Italia, inoltre, promuove iniziative finalizzate alla tutela degli interessi degli associati, anche mediante attività di studio e ricerca, nonché ad integrare e sostenere ogni azione per il raggiungimento degli scopi sociali e dei fini istituzionali.-

Dunque, la Federlab Italia persegue l'obiettivo di tutelare gli interessi dei propri associati, anche in sede giudiziale, consistenti in un corretto e coerente svolgimento delle attività per cui sono stati accreditati contro ogni unilaterale stravolgimento del rapporto proveniente dalla parte contraente pubblica, che sia in violazione dei principi ispiratori della vigente normativa in materia sanitaria.-

In particolare, essa assume la rappresentanza degli interessi dei propri associati di fronte alle amministrazioni, organi ed agenzie pubbliche, ai soggetti privati nonché a qualsiasi autorità giurisdizionale, al fine anche di collaborare alla soluzione dei problemi del settore.-

- *Il Presidente* -

2.- Con decreto del 18 ottobre 2012, il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha definito le nuove tariffe di remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, assistenza ospedaliera di riabilitazione e lungodegenza posta acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale.

Il detto decreto, tuttavia, è stato oggetto di molteplici impugnative dinanzi ai competenti organi giudiziari, onde ottenerne l'annullamento, per l'assoluto difetto di istruttoria, nonché per altre plateali violazioni di legge.

E infatti, il Tar Lazio, sez. III quater, con sentenza n. 10976 del 19/12/2013, ha annullato le nuove tariffe relative alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale nella parte in cui le stesse (tariffe) includono il valore dello sconto di cui all'art. 1, comma 796, L. 27 dicembre 2006 n. 296.

Il Collegio, in parte qua, ha così disposto: *“ Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (sezione terza quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e per effetto annulla la tariffa relativa alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale nella parte in cui include nella stessa il valore dello sconto di cui all'art. 1, comma 796, L.n. 27 dicembre 2006 n. 296”*.

Ne segue che, stante la **immediata esecutività** della prefata sentenza, grava sulle competenti amministrazioni l'obbligo di conformarsi alla pronuncia del Giudice Amministrativo, sia pure **ferma e impregiudicata ogni censura** sull'erroneità della medesima sentenza che non ha annullato in toto le nuove tariffe per difetto di istruttoria, nonché nella parte in cui esclude che la norma sulla scontistica, in quanto collegata agli obiettivi di finanza pubblica di riduzione della spesa nel triennio 2007-2009, non può, comunque e in ogni caso (a prescindere, cioè, dall'adozione di nuove tariffe), trovare applicazione che entro, e non oltre, tale arco temporale, quindi entro e non oltre il 31 dicembre 2009.

- *Il Presidente* -

3.- Nella specie, i competenti Ministeri della Salute e dell'Economia sono obbligati, a fronte della immediata efficacia esecutiva della sentenza, a rideterminare le nuove tariffe di remunerazione della specialistica ambulatoriale senza lo sconto.

Come evidenziato dal Tribunale, non esiste nessuna disposizione di legge che abbia prorogato l'applicazione dello sconto oltre il triennio 2007/2009, sicchè l'operato del Ministero che ha decurtato le nuove tariffe dell'importo corrispondente allo sconto è illegittimo, con conseguente annullamento del decreto in parte qua, e, per l'effetto, con obbligo dell'amministrazione di conformarsi al dictum, riportando il suo operato nell'ambito della legalità, dunque rideterminando le tariffe di remunerazione della specialistica ambulatoriale senza sconto.

Tanto premesso, la **FEDERLAB ITALIA**, nell'interesse dei propri associati

INVITA ED IFFIDA

il **MINISTERO DELLA SALUTE**, in persona del Ministro p.t., domiciliato per la carica presso la sede dell'ente in Roma, al Lungotevere Ripa, 1

il **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**, in persona del Ministro p.t., domiciliato per la carica presso la sede dell'ente in Roma, alla Via XX settembre 97 (Palazzo delle Finanze), ciascuno per quanto di rispettiva competenza

a voler predisporre e adottare ad horas, in applicazione dei principi generali di diritto, e a tutela delle garanzie costituzionali di cui agli artt. 3, 32 e 41 Cost, ogni più opportuno provvedimento al fine di ottemperare alla sentenza del Tar Lazio, sezione III quater, n. 10976 del 19 dicembre 2013, immediatamente esecutiva, che ha annullato le nuove tariffe ex DM del 18 ottobre 2012 relative alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale **nella parte in cui includono nelle stesse il valore dello sconto di cui all'art. 1, comma 796,**

- *Il Presidente* -

L. 27 dicembre 2006 n. 296, rideterminando, per l'effetto, le tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale senza lo sconto, ovvero, e nello specifico, aumentando le dette tariffe del valore economico corrispondente allo sconto.

A V V E R T E

che in caso di inerzia si attiveranno i rimedi previsti dalla legge

R I S E R V A

sin da ora ogni e qualsiasi azione nelle competenti sedi giudiziarie per la tutela di tutti i diritti e interessi legittimi, ivi compresa l'azione per il risarcimento di tutti i danni, ivi comprese, ed in particolare, le azioni per il recupero del maggior credito maturando e maturato relativo alle differenze tariffarie.

Resta, altresì, ferma e impregiudicata ogni e qualsiasi censura, nonché ogni rimedio di legge, avverso e per l'annullamento integrale del DM del 18 ottobre 2012, nonché avverso la sentenza del Tar Lazio, sez. III quater n. 10976 del 19 dicembre 2013 nella parte in cui non ha annullato in toto le nuove tariffe per difetto di istruttoria, nonché nella parte in cui esclude che la norma sulla scontistica, in quanto collegata agli obiettivi di finanza pubblica di riduzione della spesa nel triennio 2007-2009, non può trovare applicazione, comunque, e in ogni caso, che entro, e non oltre, tale arco temporale, quindi entro e non oltre il 31 dicembre 2009.

Con osservanza.-

Roma, 7 gennaio 2014.-



FEDERLAB ITALIA

Vincenzo D'Anna
Il Presidente

Sen. Dott. Vincenzo D'Anna

- Il Presidente -

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza della FederLab Italia, io sottoscritto A.U.N.E.P., addetto all'Ufficio Unico Notifiche della Corte di Appello di Napoli, ho notificato l'antescritto atto a:

MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro p.t., elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Giorgio Ribotta n.5, mediante spedizione in plico raccomandato a/r di copia conforme all'originale dall'Ufficio postale di Napoli

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro p.t., domiciliato per la carica presso la sede dell'ente in Roma, alla Via XX settembre 97 (Palazzo delle Finanze) mediante spedizione in plico raccomandato a/r di copia conforme all'originale dall'Ufficio postale di Napoli